

Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" - 7° Aggiornamento del 26 aprile 2016.

1. Premessa

Il 25 luglio 2014 l'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) ha pubblicato la bozza di Implementing Technical Standards (ITS) in materia di “Ulteriori metriche di controllo delle segnalazioni sulla liquidità” (Additional Liquidity Monitoring Metrics – ALMM) contenente gli schemi segnaletici e le relative istruzioni di compilazione di un nuovo set informativo in materia di rischio di liquidità (1). La bozza di ITS dell'EBA è stata adottata – con emendamenti – dalla Commissione Europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5 marzo 2016 (2).

Con l'emanazione del presente aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo.

2. Schemi segnaletici relativi alle ulteriori metriche di controllo della liquidità

Nella Parte I della Circolare sono inserite due nuove sezioni (cfr. Sezioni 19 e 20) relative alle ulteriori metriche di controllo della liquidità riguardanti rispettivamente le segnalazioni su base individuale e consolidata. Ciascuna sezione contiene i seguenti schemi segnaletici e le relative istruzioni per la compilazione:

(i) Concentrazione dei finanziamenti ricevuti per controparte: in tale schema sono rilevate informazioni sui dieci principali finanziatori dell'ente segnalante (il censimento è effettuato indipendentemente dalla natura della controparte); devono essere segnalati i soggetti che abbiano finanziato la banca per importi superiori all'1 % del totale delle sue passività;

(ii) Concentrazione dei finanziamenti ricevuti per tipologia di prodotto - prodotti maggiori dell'1% delle passività totali: formano oggetto di segnalazione le informazioni sulla concentrazione delle fonti di finanziamento degli enti segnalanti distinte per tipo di prodotto; sono prese in considerazione le forme tecniche (depositi a vista, PCT, ecc.) il cui importo superi l'1% del totale delle passività dell'ente segnalante;

iii) Prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti in base alla durata originaria: in tale schema sono rilevate informazioni sul volume medio delle operazioni di funding stipulate dall'ente segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione e i relativi prezzi medi, ripartiti in base alla durata originaria dei finanziamenti ;

¹ La bozza di ITS è stata redatta dall'EBA in attuazione dell'art. 415, par.3, lett. b) del Regolamento (UE) No. 575/2013 (CRR).

<http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/draftimplementing-technical-standards-on-additional-liquidity-monitoring-metrics>.

² Il Regolamento n. 313/2016 modifica il Regolamento n. 680/2014 in materia di segnalazioni prudenziali delle banche e delle imprese di investimento, introducendo segnalazioni aggiuntive per il monitoraggio del rischio di liquidità. Degli schemi segnaletici proposti dall'EBA, la Commissione non ha adottato quello relativo alla “maturity ladder” che non è pertanto incluso nel

Regolamento. <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A060%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L..2016.060.01.0005.01.I.TA>

iv) Rinnovo dei finanziamenti: formano oggetto di segnalazione le informazioni sul volume delle passività finanziarie in scadenza, dei rinnovi e dei nuovi finanziamenti ottenuti; le informazioni sono rilevate su base giornaliera nell'orizzonte temporale di un mese;

v) Concentrazione della capacità di compensazione (“counterbalancing capacity”) per emittente/controparte: in tale schema sono rilevate informazioni sulla concentrazione per controparte della “counterbalancing capacity” degli enti segnalanti.

3. Ambito di applicazione

In linea con l'ambito di applicazione adottato in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Ratio – LCR), le segnalazioni in materia di ALMM si applicano:

- **su base individuale:** alle banche autorizzate in Italia, comprese le succursali di banche extracomunitarie non aventi sede in uno dei Paesi indicati nell'allegato A della Circ. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” - Disposizioni Introdotte, Ambito di applicazione, Sezione V.

Non sono tenute all'invio della segnalazione su base individuale le banche aventi sede in Italia che appartengono a gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia (cc.dd., less significant institutions - LSI) che beneficiano dell'esonero dal rispetto del LCR su base individuale in base a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1.1.

Le banche aventi sede in Italia appartenenti a gruppi soggetti alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (cc.dd. banche significative, significant institutions - SI) che intendano ottenere l'esonero dalla produzione delle segnalazioni ALMM su base individuale ne fanno richiesta alla Banca Centrale Europea nel rispetto di quanto previsto in materia dalla “ECB Guide on Options and Discretions available in Union law”, Section 1, Chapter 5 (3).

- **su base consolidata:** alle capogruppo di gruppi bancari. In linea con quanto previsto in materia di LCR, le capogruppo di gruppi bancari less significant trasmettono le informazioni anche livello di sottogruppo di liquidità, ove rilevante.

4. Decorrenza giuridica, termini di invio e periodicità

Gli obblighi segnalativi in materia di ALMM si applicano, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del 30 aprile 2016 e hanno frequenza mensile.

In applicazione del principio di proporzionalità, gli enti che rispettano le condizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313, art. 16-ter, par. 2, possono trasmettere le segnalazioni in materia di ALMM con frequenza trimestrale piuttosto che mensile ⁽⁴⁾. Per

³ https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/report_ing/ecb_guide_options_discretions.en.pdf

⁴ In base al richiamato articolo, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente; b) il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione; c) le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE, sono inferiori a 30 miliardi di EUR. Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni.

tali banche, gli obblighi segnaletici in materia di ALMM si applicano a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 30 giugno 2016.

I termini di inoltro delle segnalazioni sono previsti dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione n. 680/2014 e sono differenziati a seconda che l'ente sia tenuto alla produzione delle segnalazioni su base mensile o trimestrale. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sopra richiamate, con riferimento alle segnalazioni riferite ai mesi da aprile 2016 a ottobre 2016, le banche tenute alla segnalazione su base mensile devono inviare la segnalazione ALMM entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento, anziché il quindicesimo.

Le banche che si avvalgono della facoltà sopra richiamata ne danno comunicazione al Servizio/Filiale competente per le funzioni di vigilanza e, per conoscenza, alla Divisione Supporto Statistico e informatico del Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno entro il 30 maggio 2016.

5. Imprese di investimento

In attuazione della discrezionalità prevista dagli artt. 6, par. 4 e 11, par. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/313, le segnalazioni in materia di ALMM non si applicano alle SIM e ai gruppi di SIM.